



SCADENZE IL 10 E 20 APRILE

Per lo spesometro ufficiali le deroghe

Michele Brusaterra e Benedetto Santacroce ▶ pagina 36

FOCUS

Adempimenti. Il 10 e il 20 aprile scadono i termini per le operazioni Iva del 2016

Ultimo appuntamento con il vecchio spesometro

Dal prossimo anno cambia la frequenza dell'invio

**Michele Brusaterra
Benedetto Santacroce**

■ Ultimo invio per lo **spesometro**, con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini Iva poste in essere nel 2016.

Entro il 10 e il 20 aprile prossimi i contribuenti sono chiamati a effettuare l'ultima spedizione telematica dei dati relativi alle operazioni effettuate nel 2016 rilevanti ai fini Iva. Dal prossimo anno cambia la frequenza dell'invio.

Per quanto riguarda la prima scadenza, essa coinvolge i contribuenti con liquidazione Iva mensile mentre la seconda riguarda tutti gli altri contribuenti.

Si tratta, probabilmente, dell'adempimento più odiato da imprese e professionisti, che chiama all'appello tutti i contribuenti titolari di partita Iva, con alcune eccezioni. Sono esclusi, infatti, dall'adempimento i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio, cosiddetto dei "minimi", i soggetti che adottano il regime di determinazione del reddito in modo forfetario, introdotto dalla legge n. 190 del 2014, nonché le amministrazioni pubbliche e quelle autonome.

Per effettuare la comunicazione dei dati va utilizzato il modello polivalente che contiene una serie di quadri desti-

nati ad accogliere le varie tipologie di operazioni.

È bene ricordare che da un punto di vista oggettivo devono essere ricomprese, all'interno dello spesometro, tutte le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, comprese quelle effettuate non solo tra soggetti Iva (cosiddette operazioni business to business), ma anche quelle in cui il cessionario o il

L'INDICAZIONE

Non vanno inserite nel modello le operazioni in ambito comunitario perché già incluse nei modelli Intrastat

committente risulti essere un soggetto non passivo d'imposta ossia un consumatore finale (cosiddette operazioni business to consumer). Per tale motivo le fatture, in linea di massima, devono sempre indicare anche il codice fiscale di cessionario e committente.

Per operazioni rilevanti ai fini Iva si intendono naturalmente quelle imponibili, ma anche quelle non imponibili di cui all'articolo 8 della legge Iva, con esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere a) e b), in quanto accompagnate

da bolletta doganale, le operazioni assimilate a quelle non imponibili, di cui all'articolo 8-bis, i servizi internazionali, di cui all'articolo 9, nonché le operazioni esenti di cui all'articolo 10, sempre del Dpr 633/72.

Sul fronte delle esclusioni, come chiarito attraverso la circolare n. 24/E del 2011 dall'agenzia delle Entrate, è bene evidenziare che non vanno inserite all'interno del modello polivalente, oltre alle esportazioni e alle importazioni, anche le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, in quanto già soggette a comunicazione attraverso i modelli Intrastat.

Sono anche escluse dalla comunicazione annuale le operazioni effettuate con soggetti black list, come anticipato dall'agenzia delle Entrate attraverso il comunicato stampa del 24 marzo scorso e confermato dal provvedimento del 6 aprile 2017, nonché gli acquisti di carburante effettuati trami-



Modello polivalente

● Per la comunicazione delle operazioni Iva è necessario utilizzare il modello polivalente, disponibile sul sito dell'agenzia delle Entrate. Si tratta di un modello che può essere utilizzato anche per segnalare gli acquisti con San Marino e per la comunicazione black list. L'invio può essere alternativamente effettuato in forma analitica o in forma aggregata. L'opzione esercitata tramite il modello è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione.



te carta di credito.

In presenza di carta carburante, invece, i dati vanno comunicati con le medesime modalità previste per i documenti riepilogativi delle fatture di importo minore, mentre non vanno comunicati i dati relativi ai passaggi interni di beni tra attività separate, ai sensi dell'articolo 36 del Dpr n. 633 del 1972.

Costituiscono, invece, oggetto di comunicazione anche le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa, nonché la destinazione di beni a finalità estranee alla impresa stessa: in questi casi la base imponibile è determinata in base a quanto disposto dall'articolo 13 del Dpr 633 del 1972.

Come chiarito dalle istruzioni al modello polivalente nonché dalla circolare dell'Agenzia n. 24/E/2011, i dati che devono essere riportati nella comunicazione riguardano, sia per le operazioni attive che per quelle passive, la partita Iva o il codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente, l'imponibile e l'eventuale imposta delle operazioni effettuate, che deve naturalmente tenere conto delle variazioni in aumento o in diminuzione di cui all'articolo 26 del Dpr 633/72.

Siricorda, infine, che il mancato o ritardato invio dello spesometro fa scattare la sanzione da 250 a 2.000 euro, salvo intraprendere poi la strada del ravvedimento operoso.

Il vademecum dell'operazione

01 | LE SCADENZE

L'invio dello spesometro vede coinvolte due scadenze: la prima del 10 aprile 2017 riguarda i contribuenti soggetti passivi ai fini Iva, che effettuano le liquidazioni dell'imposta mensilmente. La seconda, del 20 aprile 2017, riguarda invece coloro che effettuano le liquidazioni periodiche Iva trimestralmente. L'invio deve avvenire solo attraverso il canale telematico utilizzando il modello "polivalente"

02 | SOGGETTI INTERESSATI

Sono interessati all'invio tutti i soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini Iva, cioè quelle che possiedono i requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali stabiliti dal Dpr 633/72

03 | SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio, così detto dei "minimi" o il forfetario, le amministrazioni pubbliche e quelle autonome

04 | OPERAZIONI RILEVANTI

Nello spesometro vanno inserite tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate non solo tra soggetti Iva (cosiddette operazioni B2B), ma anche tra un soggetto Iva e un consumatore finale (cosiddette operazioni B2C). Per tale motivo le fatture devono sempre indicare il codice fiscale di cessionario e committente

05 | OPERAZIONI NON RILEVANTI

Oltre alle esportazioni e alle importazioni, non sono rilevanti le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, le operazioni effettuate con soggetti black list,

gli acquisti di carburante effettuati tramite carta di credito nonché i dati relativi ai passaggi interni di beni tra attività separate

06 | OPERAZIONI CHE POSSONO NON ESSERE COMUNICATE

Gli iscritti agli albi professionali di psicologi, infermieri e ostetriche/i, e tecnici sanitari che hanno già trasmesso i dati delle fatture emesse al sistema Tessera sanitaria, possono non indicare nel modello polivalente tali dati

07 | OPERAZIONI SOTTO SOGLIA

Commercianti al dettaglio e tour operator sono esclusi dall'inserimento delle operazioni attive di importo unitario, rispettivamente, inferiore a 3 mila euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di 3.600 euro, al lordo dell'imposta

08 | I DATI DA INDICARE

Vanno riportate le operazioni attive e passive, la partita Iva del cedente, la partita Iva o il codice fiscale del cessionario o committente, l'imponibile e l'eventuale imposta delle operazioni effettuate

09 | LE OPERAZIONI GRATUITE

Vanno indicate anche le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa, nonché la destinazione dei beni stessi a finalità estranee alla impresa

10 | SANZIONI

Per il mancato o tardivo invio dello spesometro è applicabile la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997, da 250 a 2.000 euro. È sempre possibile, naturalmente, rimediare agli errori applicando l'istituto del ravvedimento operoso